



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 482 del 10 SET. 2020

OGGETTO: STIPULA DI UNA CONVENZIONE ATTIVA CON L'IRCCS ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EFFETTUATE DA PARTE DI PERSONALE AFFERENTE ALLA U.O. ORTOPEDIA ONCOLOGICA.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
UOC GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 24/07/2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che l'introito complessivo derivante dal presente provvedimento stimato in € 4.500,00 rientra nei Bilanci Preventivi di Esercizio anni 2020-2021, da appostare al Conto Economico n. 410.010.0001 "Proventi da privati paganti";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 482 del 10 SET. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Premesso che presso il PO Pini di questa ASST è attiva la UO Ortopedia Oncologica, unica all'interno dell'offerta sanitaria pubblica della Lombardia, istituita dall'ex. A.O G. Pini e riconosciuta anche nel POAS 2016-2018 di questa ASST approvato con D.G.R. X/6886 del 17 luglio 2017, che si occupa del trattamento di tutte le patologie ortopediche oncologiche dei minori e degli adulti, primitive e secondarie;

Dato atto che la UO Ortopedia Oncologica negli anni ha sviluppato una particolare expertise nella gestione di tumori del tessuto muscolo-scheletrico, in collaborazione con oncologi afferenti a altri enti sanitari, anche a livello di metastasi o complicanze dovute a altre forme tumorali, e che per tale ragione è da considerarsi un centro di eccellenza in ambito regionale;

Dato atto altresì, che la UO Ortopedia Oncologica si pone oggettivamente, nel panorama sanitario, quale struttura di riferimento regionale nell'ambito delle patologie oncologiche del tessuto muscolo-scheletrico, difficilmente riscontrabile nelle altre strutture del SSR, e che tale attività di eccellenza è da svolgersi nell'interesse pubblico di tutti i pazienti;

Rilevato che tale specifica competenza trova riscontro anche a livello clinico-scientifico lombardo, tramite l'inserimento della UO Ortopedia Oncologica nella Rete Oncologica Lombarda (ROL), un sistema che permette la condivisione di informazioni cliniche e la comunicazione tra i medici e le strutture sanitarie che attuano prevenzione, assistono e curano persone affette da tumore;

Premesso che l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia è un centro clinico di eccellenza nel campo oncologico riconosciuto a livello nazionale, è anch'esso membro attivo della Rete Oncologica Lombarda (ROL);

Dato atto l'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia non è in possesso dell'accreditamento per l'effettuazione di prestazioni di ortopedia;

Dato atto altresì che complicanze metastatiche a livello di tessuto muscolo-scheletrico possono manifestarsi in pazienti affetti da tumori primari, e che pertanto al fine di garantire la continuità assistenziale al paziente si rende necessaria una consulenza specialistica in oncologia ortopedica;

Richiamato l'articolo 4.19 "RAPPORTI SOGGETTI PUBBLICI/SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI" della DGR n. X/5954 del 05/12/2016 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO PER L'ESERCIZIO 2017" che recita:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 482 del 10 SET. 2020

Si conferma la possibilità di proseguire e/o attivare convenzioni fra soggetti pubblici e soggetti privati accreditati garantendo al contempo:

- il soddisfacimento delle necessità del S.S.L. per non compromettere la corretta funzionalità del sistema;*
- il mantenimento del proprio livello di competitività;*
- il rispetto del divieto di remunerazione del personale medico da parte della struttura privata accreditata;*

In ogni caso la struttura privata accreditata dovrà essere in possesso dei requisiti minimi per l'accREDITAMENTO indipendentemente dalla sottoscrizione della convenzione.

Richiamato altresì, l'articolo 4.3.14. "Libera professione e rapporti soggetti pubblici/soggetti privati accreditati" della DGR n. X/7600 del 20/12/2017 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L'ESERCIZIO 2018" che ribadisce quanto sopra espresso anche per l'anno 2018;

Vista la nota mail in atti, con cui la Direzione Sanitaria dell'IRCCS IEO, richiede alla ASST Pini-CTO la disponibilità ad attivare una convenzione per l'effettuazione di consulenze specialistiche in ortopedia e traumatologia per pazienti oncologici, proponendo altresì un tariffario da applicare a copertura dei costi;

Dato atto che tali consulenze prevedono nello specifico l'effettuazione di visite, pareri, consulti e terapie per pazienti con problemi oncologici ossei o dell'apparato locomotore, e la partecipazione ad eventuali interventi chirurgici, su richiesta dell'IRCCS IEO;

Acquisiti con note depositate in atti il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte del Direttore della UO Ortopedia Oncologica e della DMP del PO Pini;

Atteso che il personale medico dipendente interessato afferente alla UO Ortopedia Oncologica effettuerà le consulenze in orario di servizio, e che pertanto non verrà accreditata alcuna somma ai sanitari, ma gli introiti derivanti dalle prestazioni rese andranno a finanziare il bilancio di esercizio della ASST;

Ritenuto pertanto di stipulare con l'IRCCS IEO la convenzione indicata in oggetto, secondo lo schema di testo allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, soggetta a sottoscrizione digitale;

Considerato che gli introiti complessivi derivante dal presente provvedimento sono stimati in € 1.500,00 per l'anno 2020 e in € 3.000,00 per l'anno 2021, equivalenti ad un accesso mensile;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di stipulare una convenzione attiva con l'IRCCS IEO per l'effettuazione di consulenze specialistiche in ortopedia e traumatologia da parte di personale afferente alla UO Ortopedia Oncologica da effettuarsi in orario di servizio, con scadenza al 31.12.2021, non essendo previsti



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 482 del 10 SET. 2020

nella dotazione organica del personale medico dell'IRCCS IEO specialisti nella disciplina di ortopedia;

- 2- di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che è idoneo a rispondere alle esigenze della normativa sopra richiamata;
- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Dirigente Medico di Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
- 4- di imputare l'introito complessivo derivante dal presente provvedimento stimato in € 4.500,00 nel Bilancio Preventivo di Esercizio anni 2020 e 2021, da appostare al Conto Economico 410.010.0001 "Prestazioni ambulatoriali a privati";
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Lauretti)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colombo)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti
atti n. 2020/1.1.3/2.16



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 482 del 10 SET. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 14 SET. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giachello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten signature]

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
DI MILANO E L'ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L. DI MILANO PER
CONSULENZE SPECIALISTICHE DI ORTOPEDIA DA PARTE DI PERSONALE AFFERENTE
ALLA U.O. CHIRURGIA ONCOLOGICA ORTOPEDICA DELLA ASST PINI-CTO.

TRA

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO, con sede legale in Piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1, 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09320530968, nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.asst-pini-cto.it (più avanti denominata "ASST G. Pini-CTO")

E
L'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l., Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato (di seguito denominato "I.E.O."), sito in Milano, via Ripamonti 435, codice fiscale n. 08691440153, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Mauro Melis,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'ASST G. Pini-CTO provvede, con proprio personale della U.O.C. Ortopedica Oncologica con rapporto di lavoro esclusivo individuato dalla Direzione Medica di Presidio, ad effettuare prestazioni di ortopedia e traumatologia a favore dei pazienti degenti presso i reparti dello I.E.O., su richiesta dei medici di reparto dello stesso.

Ogni prestazione concernerà visite, pareri, consulti e terapie per pazienti con problemi oncologici ossei o dell'apparato locomotore, e la partecipazione ad eventuali interventi chirurgici, su richiesta dello I.E.O.

ART. 2

I Dirigenti medici dell'ASST G. Pini-CTO effettueranno le prestazioni presso lo I.E.O. all'interno del loro orario di servizio e saranno coadiuvati dal Medico che avrà richiesto la consulenza e che assicurerà l'opportuna documentazione dei pazienti ricoverati.

A tal fine lo I.E.O. attesta che il personale convenzionato afferente all'ASST G. Pini-CTO non concorre al soddisfacimento dei requisiti di accreditamento

ART. 3

Le prestazioni in oggetto sono regolate dalla presente convenzione, esclusa ogni possibilità di accordi diretti da parte dei Medici consulenti autorizzati.

Le richieste di prestazioni da parte dello I.E.O., indirizzate al Responsabile della U.O.C. Ortopedica Oncologica dell'ASST G. Pini-CTO dovranno specificare: reparto di degenza, Medico richiedente e riferimento telefonico, urgenza eventuale e nominativo del paziente.

ART. 4

Lo I.E.O. verserà all'ASST G. Pini-CTO, quale corrispettivo per il servizio oggetto della presente convenzione, € 250,00 per ogni accesso.

Per la partecipazione ad eventuali interventi chirurgici la tariffa verrà stabilita di volta in volta.

La liquidazione delle competenze avverrà trimestralmente, dietro emissione da parte dell'ASST G. Pini-CTO di regolare fattura, riportante il rendiconto mensile delle prestazioni effettuate presso lo I.E.O..

A tal fine i medici che hanno effettuato le prestazioni consegneranno alla U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie copia dei moduli di presenza compilati presso lo I.E.O..

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato a 90 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.

In difetto di pagamento entro il termine indicato sopra, è data facoltà all'ASST G. Pini-CTO di recedere immediatamente dalla presente convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, fatto salvo il maggior danno.

ART. 5

La collaborazione tra l'ASST G. Pini-CTO e lo I.E.O. concernente attività operatorie, casi di studio o trattamenti particolari che non rientrano nell'ambito di questa convenzione, sarà oggetto di accordi specifici tra i due Istituti da definire di volta in volta per iscritto.

ART. 6

Lo I.E.O. provvede alla copertura assicurativa del personale medico incaricato dall'ASST G. Pini-CTO ad effettuare le prestazioni per quanto riguarda i rischi professionali (responsabilità civile verso terzi) e per il rischio di infortuni il cui danno possa essere legittimamente

ricondotto alla responsabilità dello I.E.O. durante l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto

ART. 7

In caso di inosservanza di termini, modalità e quant'altro convenuto nel presente atto o in eventuali successivi accordi scritti tra le Direzioni sanitarie dei due Istituti, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione per iscritto tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate.

ART. 8

La presente convenzione ha validità dalla stipulazione fino al 31.12.2021, salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare con preavviso minimo di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R.

In caso di recesso lo I.E.O. corrisponderà all'ASST G. Pini-CTO i compensi maturati per le prestazioni già eseguite.

E' fatta salva la possibilità di rinnovo annuale da convenirsi di anno in anno per iscritto tra le parti, almeno un mese prima della scadenza.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Nelle more del perfezionamento degli atti, si conviene di regolare eventuali insorti reciproci rapporti sulla base del presente accordo.

Art. 9

Ogni singola Parte si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo adottato dall'altra Parte e pubblicato sui rispettivi siti internet, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, e si impegna rispettarli, prendendo atto della loro rilevanza, anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10

I servizi previsti nella presente convenzione comportano necessariamente da parte dell'ASST G. Pini-CTO, il trattamento di dati personali di pazienti IEO. Conseguentemente ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 e D.lgs. 101/2018) IEO quale Titolare del trattamento dei dati personali dei propri pazienti identifica il l'ASST G. Pini-CTO, ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016, mediante specifico atto (allegato 1), quale Responsabile Trattamento Dati Personali.

ART. 11

Lo I.E.O. garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui alla L.n.81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10 comma 1, n.19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

- Eventuali spese ed oneri inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico dell'I.E.O.
- è sottoscritta in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

ART. 12

Per eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

ASST CSOT G. PINI-CTO

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Laurelli

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L.

L'Amministratore Delegato

Ing. Mauro Melis

Nome File Convenzione IEO.pdf.p7m (Firme totali apposte 1)	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
Certificato di CA non trovato		verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3	TINT-T-LRL-FNC6822F203Z	NON PRESENTE



www.AlboPretronline.it

Allegato 1 della Convenzione

Accordo quadro per la Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali – Regolamento UE 2016/679

Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. (di seguito denominato "IEO"), con sede in via Ripamonti n. 435, 20141 Milano, C.F. e P. IVA 08691440153, rappresentata dall'Amministratore Delegato Ing. Mauro Melis, domiciliato per l'accordo specifico in Via Ripamonti n. 435, 20141 Milano

E

ASST CSOT G. PINI – CTO (di seguito denominato "Istituto Pini"), con sede legale in Piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1, 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09320530968, nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Laurelli, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.asst-pini-cto.it

con il seguente atto intendono disciplinare le attività di trattamento dati personali dei pazienti IEO effettuate dall'Istituto Pini, a seguito delle consulenze specialistiche di ortopedia effettuate nell'ambito della convenzione

1. Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali - Regolamento UE 2016/679 (indicazioni abbreviate: Regolamento), si definisce che nell'ambito del contratto tra i due soggetti giuridici, **IEO** agisce come Titolare del trattamento (art 4 punto 7 del Regolamento) e **l'Istituto Pini** come Responsabile del trattamento (art 4 punto 8 e art 28 del Regolamento), identificato e nominato dal Titolare del trattamento.
2. **Il Responsabile del trattamento** dovrà attenersi alle seguenti istruzioni specifiche:
 - a) **Finalità del trattamento:** consulenze specialistiche in ortopedia e traumatologia
 - b) **Tipologia di dati personali:** dati anagrafici e dati inerenti lo stato di salute
 - a) **Categorie di interessati:** pazienti IEO
 - b) **Modalità del trattamento:** Il Responsabile del trattamento non potrà utilizzare i dati personali forniti dal Titolare per finalità diverse da quelle indicate e non potrà conservare i dati personali oltre la scadenza dell'accordo; conseguentemente i dati dovranno essere restituiti al Titolare o distrutti al termine dell'accordo. Salvo autorizzazione scritta del Titolare, ovvero richiesta dell'Autorità Giudiziaria, il Responsabile non dovrà estrarre copia di banche dati o di singoli dati o creare nuove ed autonome banche dati al di fuori delle finalità concordate tra le parti.
 - c) **Trasferimento dei dati al di fuori della UE:** Il Responsabile dà atto e garantisce che l'esecuzione del presente Contratto non implica il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE. Nel caso in cui venissero utilizzati servizi in "Cloud" all'interno dell'UE, per la gestione delle attività presenti nel contratto, il Responsabile dovrà riportare l'identificazione del luogo fisico (Nazione, Città, Via e Civico) e l'elenco della tipologia di dati all'interno del registro dei trattamenti.
Nel caso in cui dovessero essere utilizzati servizi in "Cloud" al di fuori dell'UE, previa comunicazione scritta al Titolare, Il Responsabile potrà trasferire i dati personali solo nei casi in cui tale trasferimento sia consentito dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 44-50).
 - d) **Altre specifiche:** Qualora il Responsabile intenda avvalersi di terzi (sub fornitori) per l'esecuzione di specifiche attività che prevedono il trattamento di dati personali menzionati, dovrà preventivamente informare il Titolare, al seguente indirizzo mail, ufficioacquistiieo@pec.it mettendo in copia il ROA (Responsabile Operativo Appalto), al fine di ottenerne l'autorizzazione necessaria. Sono presenti ulteriori istruzioni operative, contenute in allegato, da considerarsi parte integrante del presente accordo.

3. Il Responsabile del Trattamento dovrà altresì attenersi alle **disposizioni generali** derivante dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Regolamento:

3.1 deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti degli interessati;

3.2 può trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento deve informare il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

3.3 deve garantire, assumendosi la responsabilità ai sensi dell'art. 1381 cc, che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

3.4 deve adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, che qui si intendono richiamate, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3.5 non può ricorrere a un altro responsabile (sub fornitore) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale del Titolare del trattamento (si rimanda al punto 2f) per istruzioni specifiche). Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento deve informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Su tali altri responsabili del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

3.6 tenendo conto della natura del trattamento, deve assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;



3.7 deve assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

3.8 su scelta del Titolare del trattamento, deve cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e deve cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

3.9 deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

3.10 deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

3.11 deve tenere un registro (in forma scritta, anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento, contenente:

- a. il nome e i dati di contatto di eventuali altri responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce, e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b. le categorie dei trattamenti effettuati per conto del titolare del trattamento;
- c. ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d. ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

Su richiesta, il Responsabile del trattamento deve mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

3.12 deve informare immediatamente il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza di una **violazione dei dati personali** mediante i dati di contatto del **Responsabile della Protezione dei Dati Personali IEO**:

- Mail privacy@ieo.it / direzione.sanitaria@ieo.it
- PEC direzionesanitariaieo@pec.it

4. Altre disposizioni:

4.1 L'anticipata cessazione a qualsiasi titolo del contratto non libererà il Responsabile dagli obblighi di confidenzialità e di conformità alla Normativa Privacy.

4.2 Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso o indennità oltre ai corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto.

4.3 Le Istruzioni specifiche e le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali saranno efficaci per tutta la durata del Contratto, comprese eventuali estensioni e rinnovi. L'eventuale revoca o modifica delle Istruzioni, non produrrà alcun effetto su validità ed efficacia delle altre clausole del Contratto e sull'adempimento degli obblighi contrattuali del Responsabile in merito alla confidenzialità e sicurezza dei dati.

Milano, ____/____/2020

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Istituto Europeo di Oncologia S.r.l
Il Legale Rappresentante
Ing. Mauro Melis

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali
ASST CSOT G. Pini-CTO
Il Legale Rappresentante
Dott. Francesco Laurelli

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Allegato 1 convenzione IEQ.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC68B2F205Z	NON PRESENTE

www.AlboPretronline.it